



Trasporto aereo

Luglio 2022

L'Accordo del 1999 sul trasporto aereo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere al mercato liberalizzato dei trasporti aerei europeo. Grazie alla concessione dei diritti di traffico e al divieto di discriminazione, le compagnie aeree svizzere sono ampiamente equiparate alle loro concorrenti europee. Per esempio, sono liberi di scegliere le destinazioni che hanno intenzione di collegare e di fissare le tariffe che intendono praticare. Per i passeggeri e il trasporto aereo di merci dalla Svizzera, ciò significa migliori collegamenti con la rete di rotte europee.

Cronologia

- 01.06.2002 entrata in vigore dell'Accordo
- 21.05.2000 accettazione nell'ambito della votazione sugli Accordi bilaterali I (con il 67,2% di «Sì»)
- 21.06.1999 firma dell'Accordo (pacchetto di Accordi bilaterali I)

Stato del dossier

Nel novembre del 2011 la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno raggiunto un accordo sull'esercizio di voli interni da parte di compagnie straniere (libertà n° 8 e 9, "cabotaggio"). L'attuazione di quest'ultimo da parte dell'UE è tuttavia subordinata al raggiungimento di un accordo anche sulle questioni istituzionali.

Contesto

Prima dell'Accordo del 1999 la Svizzera aveva concluso separatamente con quasi tutti gli Stati che allora facevano parte dell'UE accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo. Oggi questi trattati sono sostituiti dall'Accordo sul trasporto aereo e le loro disposizioni si applicano unicamente quando il loro campo di applicazione o la portata dei diritti contemplati è superiore a quanto stipulato nell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE.

Contenuto

L'Accordo sul trasporto aereo estende anche alla Svizzera l'acquis dell'UE relativo a questo settore dei trasporti e viene applicato in particolar modo il principio del divieto di discriminazione. Le compagnie aeree svizzere sono quindi in gran parte equiparate a quelle dell'UE. In questo modo, la Svizzera adotta essenzialmente le disposizioni in vigore nell'UE.

Il trasporto aereo conosce le «libertà» relative al trasporto aereo (dal punto di vista di una compagnia aerea svizzera) sono:

- libertà n° 1: diritto di sorvolo
- libertà n° 2: possibilità di effettuare scali non commerciali (p. es. per riparazioni)
- libertà n° 3: voli verso aeroporti dell'UE (p. es. Ginevra-Parigi)
- libertà n° 4: voli provenienti da qualsiasi aeroporto dell'area UE (p. es. Parigi-Ginevra)
- libertà n° 5: voli verso aeroporti dell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare passeggeri sul territorio dell'UE e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Zurigo-Vienna-Roma)
- libertà n° 6: collegamento tra due destinazioni nell'UE con scalo e con possibilità di imbarcare passeggeri sul territorio svizzero e di trasportarli verso altre destinazioni (p. es. Londra-Zurigo-Berlino)
- libertà n° 7: collegamento tra due destinazioni nell'UE (p. es. Madrid-Atene)
- libertà n° 8/9: voli interni eseguiti da una compagnia straniera, «cabotaggio», in altri termini, (p. es. Zurigo-Parigi-Lione: libertà n° 8; Parigi-Lione: libertà n° 9)

Sono stati accordati tutti i diritti di traffico tranne le libertà n° 8 e 9. L'accordo raggiunto dalla Svizzera e dall'UE sulla concessione di queste due libertà non è ancora stato attuato.

Con l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE è stata anche introdotta la libertà di stabilirsi e di investire nel settore dell'aviazione. Una compagnia aerea svizzera può pertanto liberamente assumere

partecipazioni di maggioranza in una compagnia aerea dell'UE senza che quest'ultima perda il proprio status comunitario e i relativi diritti.

La Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) vigilano sul rispetto delle regole in materia di concorrenza nel mercato europeo del trasporto aereo. Grazie all'Accordo in vigore, tali funzioni di controllo sono estese anche alle imprese svizzere. Le due istituzioni non sono invece competenti né in materia di sussidi statali né per quanto concerne la restrizione dei diritti di atterraggio in territorio svizzero per ragioni ecologiche.

Il Comitato misto vigila sull'attuazione dell'Accordo. Nel quadro dei suoi incontri periodici vengono adottate decisioni riguardanti il recepimento da parte della Svizzera di diversi atti normativi dell'UE. Nell'ambito del trasporto aereo la Svizzera recepisce infatti di volta in volta gli sviluppi del diritto dell'UE, tra cui prevalentemente norme tecniche e disposizioni relative, p. es., alla sicurezza tecnica, alla sicurezza della navigazione aerea, l'ambiente e ai controlli di sicurezza per persone e merci aerotrasportate.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato misto ha deciso a favore della partecipazione della Svizzera sia all'Agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea (EASA) sia al Cielo unico europeo (Single European Sky, SES). L'EASA è responsabile delle omologazioni e della vigilanza in ambito tecnico (fabbricazione e manutenzione di aeromobili, certificazione dei velivoli e delle aziende preposte alla manutenzione). L'Agenzia annovera tra le proprie competenze anche la formazione aeronautica e il servizio di volo. L'EASA svolge inoltre un ruolo centrale in tutte le questioni di sicurezza dell'aviazione civile, compresi gli standard di sicurezza degli aeroporti e i sistemi di gestione del traffico aereo. Dal canto suo, il SES mira a riorganizzare la sicurezza della navigazione aerea in Europa al fine di garantire una gestione efficiente e sicura del traffico aereo, sempre più congestionato.

Elementi centrali sono la certificazione delle aziende che si occupano di sicurezza della navigazione aerea e la creazione di spazi aerei transnazionali ripartiti non più esclusivamente in funzione delle frontiere bensì in base a criteri operativi. In questo contesto la Svizzera partecipa alla creazione di un blocco di spazio aereo funzionale sopra l'Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central, FABEC) in collaborazione con Germania, Francia e Paesi del Benelux.

Portata dell'Accordo

L'Accordo sul trasporto aereo garantisce alle imprese che operano in Svizzera nel settore dell'aviazione civile (compagnie aeree, società di manutenzione, produttori di aeromobili o fornitori di servizi di navigazione aerea) quasi le stesse condizioni competitive dei loro concorrenti dell'UE. Riveste pertanto un'importanza fondamentale per il loro successo nel mercato particolarmente conteso del trasporto aereo. In base a questo Accordo, le compagnie aeree svizzere possono, ad esempio, collegare le destinazioni che desiderano tramite velivoli di qualsiasi capienza. Ciò permette di ottimizzare l'impiego della flotta aerea e, quindi, di ridurre le spese di gestione. Nonostante la pandemia di covid-19, il collegamento con l'UE è rimasto centrale, con quasi 300 voli giornalieri. L'Europa è stata la destinazione finale del viaggio per quasi l'85% degli 8,7 milioni di passeggeri provenienti dalla Svizzera nel traffico di linea e charter nel 2021.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/trasporto-aereo

Maggiori informazioni

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC

Tel. +41 58 464 72 87, info@bazl.admin.ch, www.ufac.admin.ch

Divisione Europa DE

Tel. +41 58 462 22 22, sts.europa@eda.admin.ch

www.dfae.admin.ch/europa_it